

Modifica e semplificazione del sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado per garantire la valorizzazione sociale e culturale della professione

Principi generali

Art. 1 Finalità

1. La presente legge stabilisce le norme generali in materia di abilitazione all'insegnamento e di accesso al ruolo di docente nella Scuola statale di ogni ordine e grado.
2. Finalità della presente legge è il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento al termine della procedura concorsuale, formativa e selettiva, di cui all'art. 3, e, successivamente l'immissione nel ruolo docente.
3. Le finalità di cui al comma precedente sono attuate attraverso la previsione di due graduatorie provinciali, la graduatoria dei docenti in formazione e la graduatoria di accesso al ruolo docente.

Capo I La graduatoria dei docenti in formazione

Art. 2 La graduatoria dei docenti in formazione

La graduatoria dei docenti in formazione è formata per ogni classe di concorso e per l'insegnamento sul sostegno per ogni ordine e grado di scuola.

1. Il requisito per l'accesso alla graduatoria dei docenti in formazione per i posti di una data classe di concorso è costituito dal relativo titolo di accesso all'insegnamento della stessa classe di concorso secondo la normativa vigente.
2. Il requisito per l'accesso alla graduatoria dei docenti in formazione per i posti di sostegno di un dato ordine e dato di scuola è costituito dal titolo di accesso per una qualsiasi classe di concorso dello stesso ordine e grado di scuola secondo la normativa vigente.
3. Il percorso formativo e selettivo di cui all'art. 3 si realizza sinergicamente attraverso l'attività didattica e un percorso modulare e si conclude nei tre anni scolastici in cui il percorso modulare è attivo.
4. La nomina per i contratti a tempo determinato sui posti comuni di una data classe di concorso, esaurita la relativa graduatoria per il ruolo, è effettuata scorrendo la graduatoria dei docenti in formazione per la medesima classe di concorso.
5. La nomina per i contratti a tempo determinato sui posti di sostegno, esaurita la graduatoria per l'immissione nel ruolo sui posti di sostegno, è effettuata scorrendo la relativa graduatoria dei docenti in formazione.

6. Il contratto a tempo determinato sottoscritto a seguito dell'inserimento nella graduatoria dei docenti in formazione obbliga il docente destinatario all'attività didattica e all'attività di formazione. Il docente destinatario del contratto a tempo determinato è seguito da un docente tutor.
7. L'esito positivo del percorso formativo e selettivo costituisce titolo abilitante all'insegnamento e comporta l'inclusione nella graduatoria di accesso al ruolo docente.
8. Un docente di ruolo in una classe di concorso può accedere alla graduatoria dei docenti in formazione per un'altra classe di concorso o per l'insegnamento di sostegno.
9. Un docente di ruolo sul posto di sostegno può accedere alla graduatoria dei docenti in formazione di una classe di concorso relativamente alla quale possiede il titolo di ingresso.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo il punteggio relativo ai moduli di formazione di cui al successivo art. 3 comma 1 punti b), c), d) ed e) già svolti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento su posti comuni o di sostegno concorre al punteggio di inserimento in graduatoria.

Art. 3 Il percorso formativo e selettivo

1. Il percorso formativo e selettivo per i docenti titolari di un contratto a tempo determinato su posti comuni si sviluppa in tre anni scolastici e riguarda:
 - a. le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche relative alla classe di concorso in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
 - b. le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
 - c. la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti e favorire l'inclusione scolastica;
 - d. la capacità di produrre cambiamenti positivi nel processo di insegnamento – apprendimento attraverso attività di ricerca-azione che considerino la sperimentazione di nuovi approcci basati su un uso più diffuso delle TIC in classe;
 - e. la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.
2. Il percorso formativo e selettivo per i docenti titolari di un contratto a tempo determinato su posti di sostegno si sviluppa tre anni scolastici e riguarda:
 - a) competenze di pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche finalizzate a
 - i. valutare caratteristiche, abilità e difficoltà degli allievi con disabilità o disturbi;
 - ii. stabilire un piano educativo individuale con obiettivi e programmi didattici;
 - iii. garantire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;
 - iv. preparare lezioni, attività e materiale per il sostegno scolastico;
 - v. utilizzare strategie e modalità di insegnamento adeguate alle caratteristiche degli alunni;
 - vi. supportare il discente nell'utilizzo degli strumenti compensativi e nell'attivazione di strategie vicarianti allo scopo del perseguimento dell'autonomia personale;
 - vii. verificare il livello di apprendimento degli studenti;
 - viii. favorire l'integrazione e la socializzazione con i compagni;
 - ix. collaborare con insegnanti, famiglie, professionisti sanitari e socio-assistenziali;
 - b) le competenze e le capacità di cui ai punti b), c), d) ed e) nel comma 1.
3. I docenti di ruolo su posto comune in una classe di concorso o su posto di sostegno che, a seguito di iscrizione nella graduatoria dei docenti in formazione su altra classe di concorso e ottenimento di un contratto di lavoro, svolgeranno un periodo di formazione annuale che riguarda le competenze di cui al punto a) del comma 1;
4. I docenti di ruolo su posti di sostegno che, a seguito di iscrizione nella graduatoria dei docenti in formazione su classe di concorso e ottenimento di un contratto di lavoro, svolgeranno un periodo di formazione annuale che riguarda le competenze di cui al punto a) del comma 1;

5. I docenti di ruolo su posto comune che, a seguito di iscrizione nella graduatoria dei docenti in formazione su posti di sostegno e ottenimento di un contratto di lavoro, svolgeranno un periodo di formazione annuale che riguarda le competenze di cui al punto a) del comma 2;
6. L'attività formativa è strutturata in moduli.
7. La formazione modulare si attiva alla stipula del primo contratto fino al termine delle attività didattiche, nonché alla stipula del contratto che concorre al raggiungimento del periodo complessivo di servizio di 180 giorni. Negli anni successivi al primo il percorso modulare si attiva e prosegue se il docente è destinatario di un contratto a tempo determinato superiore a 30 giorni o alla stipula del contratto a tempo determinato che concorre al superamento di un periodo di servizio superiore a 30 giorni. Il periodo di durata del percorso modulare si conteggia negli anni scolastici in cui esso è attivo.
8. Per ogni modulo è previsto il monitoraggio e la valutazione finale. Il mancato superamento di un modulo comporta la possibilità di ripetere l'esame conclusivo di modulo. L'esame conclusivo di modulo può essere ripetuto in una sezione di esame straordinaria nello stesso anno scolastico. In caso di mancato superamento di uno o più esami di modulo nella sessione straordinaria, l'anno di formazione potrà essere ripetuto nell'anno scolastico successivo. In ogni caso, la conclusione del periodo selettivo e formativo attraverso i moduli di cui ai commi 1 o 2 non può essere procrastinata per più di un anno.
9. Il percorso formativo e selettivo d'aula e il percorso modulare si concludono con un esame finale avente anche ad oggetto l'attività svolta dall'aspirante docente in aula e la sua partecipazione alla comunità scolastica. In caso di mancato superamento l'esame finale potrà essere ripetuto un'unica volta nell'anno scolastico successivo.
10. La mancata conclusione del percorso formativo e selettivo nei tre anni in cui esso è attivato fatto salvo la possibilità di procrastinarlo di cui al c.8 o il mancato superamento dell'esame finale di abilitazione in due anni scolastici successivi comporta l'esclusione del docente dalla graduatoria dei docenti in formazione. Il docente escluso potrà presentare domanda di nuova inclusione nella graduatoria dei docenti in formazione a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui è stata determinata l'esclusione.
11. Il Ministero dell'istruzione, con apposito regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988 n. 400, definisce:
 - a) Il punteggio per il titolo di accesso, per il servizio reso, per la continuità di iscrizione in una graduatoria provinciale e per le attività formative;
 - b) l'organizzazione del percorso formativo e selettivo attraverso l'individuazione delle figure di sistema e del relativo profilo. Le figure di sistema sono: docente tutor, formatore e commissione di valutazione;
 - c) la formazione specifica con relativa abilitazione delle figure del docente tutor e, nel caso di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'Istruzione, del formatore e del componente la commissione di esame;
 - d) il contenuto specifico dei moduli formativi;
 - e) la scala di punteggi attribuibili a ciascun modulo formativo e all'esame finale di abilitazione. In detta scala dovrà essere specificato il punteggio minimo per il superamento del modulo o dell'esame finale di abilitazione.

Art. 4 Aggiornamento della graduatoria dei docenti in formazione

1. La graduatoria dei docenti in formazione si aggiorna annualmente, sommando al punteggio di ingresso il punteggio di servizio e il punteggio conseguito all'esito delle attività formative.
2. Il punteggio di ingresso dei docenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato titoli di servizio, è implementato anche sulla base del punteggio di detti titoli di servizio.
3. Il punteggio di servizio inserito durante il periodo di formazione non può essere superiore al punteggio previsto per le annualità in cui si sviluppa il percorso formativo e selettivo.
4. Il punteggio di servizio eventualmente maturato nell'insegnamento di sostegno non concorre all'aggiornamento del punteggio nella graduatoria relativa alle classi di concorso.
5. Il punteggio di servizio eventualmente maturato in una classe di concorso non concorre all'aggiornamento del punteggio in una diversa classe di concorso o nell'insegnamento di sostegno.

Capo II La graduatoria per il ruolo

Art. 5 I titoli per l'accesso alla graduatoria per il ruolo

1. Lo svolgimento di tutti i moduli formativi e il superamento dell'esame finale conferisce l'abilitazione all'insegnamento e consente l'ingresso nella graduatoria dei docenti per l'immissione nel ruolo.
2. Le graduatorie di accesso al ruolo si distinguono in graduatoria di accesso al ruolo per i posti comuni e graduatoria di accesso al ruolo per i posti di sostegno.
3. Il punteggio di immissione nella graduatoria è pari al punteggio della graduatoria dei docenti in formazione del precedente anno scolastico, cui si aggiungono:
 - il punteggio di servizio nell'A.S. in corso;
 - il punteggio dei moduli formativi svolti nel precedente A.S.;
 - il punteggio di abilitazione conseguito nell'esame finale.
4. La graduatoria dei docenti per l'immissione nel ruolo si aggiorna annualmente con il punteggio di servizio, di continuità di iscrizione in una graduatoria provinciale, fatte salve ulteriori determinazioni ministeriali in materia.

Il punteggio di servizio eventualmente maturato nell'insegnamento di sostegno non concorre all'aggiornamento del punteggio nella graduatoria relativa alle classi di concorso.
5. Il punteggio di servizio eventualmente maturato in una classe di concorso non concorre all'aggiornamento del punteggio in una diversa classe di concorso.
6. Si può essere iscritti in una sola graduatoria provinciale di accesso al ruolo per classe di concorso o per posti di sostegno; i docenti possono richiedere il trasferimento nella stessa graduatoria in altra provincia.

Art. 6 Il portfolio docente

1. Viene istituito il portfolio docente nel quale confluiscono attraverso il sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione:
 - a) per i docenti inseriti nella graduatoria dei docenti in formazione di cui all'art.3 i punteggi di cui ai commi 1 e 11 dell'art. 3;
 - b) per i docenti inseriti nella graduatoria di accesso al ruolo i punteggi di cui al comma 3 dell'art. 5, nonché i punteggi relativi ad ulteriori attività di formazione contenute dal piano annuale di formazione del Ministero dell'Istruzione, nonché del Piano annuale dell'istituzione scolastica inserito nel Ptof;
 - c) per docenti inseriti nella graduatoria di accesso al ruolo e per i docenti inseriti nella graduatoria dei docenti in formazione eventuali esigenze familiari e diritti di precedenza.
2. L'aggiornamento della graduatoria di accesso al ruolo e della graduatoria dei docenti in formazione considera esclusivamente i dati riportati nel portfolio docente. Il Ministero dell'istruzione, con apposito regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988 n. 400 definisce i titoli relativi alle attività di formazione, agli incarichi e alle funzioni svolte nell'organizzazione scolastica da considerare nel portfolio docente anche in relazione al profilo del personale docente;
3. Il Ministero dell'istruzione provvede, altresì, da implementare il sistema informativo affinché la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie avvenga automaticamente sulla base dei dati caricati nel portfolio docente.

Art. 7 Gestione del periodo transitorio

1. Le norme transitorie si applicano ai docenti che alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a. hanno maturato un periodo di servizio superiore a 36 mesi;
 - b. hanno conseguito l'abilitazione o la conseguiranno entro l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'Istruzione, con proprio provvedimento, istituisce un corso di formazione di durata annuale, con esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione e riservato ai docenti che entro l'anno scolastico di entrata in vigore della presente legge hanno maturato un periodo di servizio superiore a 36 mesi.
3. Il corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo:

- a. dovrà essere avviato nell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
 - b. il punteggio di abilitazione conseguito a fine corso si esprime nella stessa scala di valori dell'esame di abilitazione di cui art. 3 commi 9 e 11.
4. Il docente che supera l'esame finale del corso di formazione abilitante di cui al c. 2 del presente articolo accede alla graduatoria di accesso al ruolo di cui all'art. 5 nell'anno scolastico successivo a quello di superamento dell'esame finale. Il punteggio di inserimento nella graduatoria di accesso al ruolo è pari alla somma di:
- a. il punteggio di abilitazione ottenuto nell'esame finale del corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b. il punteggio massimo dei moduli formativi di cui all'art. 3 commi 8 e 11;
 - c. il punteggio di tutti i titoli di servizio maturati.
5. Il docente che non supera l'esame finale del corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo può sostenere l'esame di abilitazione nell'anno scolastico successivo. Il mancato superamento dell'esame finale del corso abilitante per due volte successive comporta la perdita dell'opportunità di conseguire l'abilitazione attraverso il corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo. Il docente, pertanto, potrà accedere alla graduatoria dei docenti in formazione a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui non ha superato per la seconda volta l'esame finale del corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Il docente, che alla data di entrata della presente legge hanno conseguito l'abilitazione o la conseguiranno entro l'anno scolastico in corso alla data in vigore della presente legge, accede alla graduatoria di accesso al ruolo di cui all'art. 5 nell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con un punteggio che è pari alla somma di:
- a. il punteggio di abilitazione conseguito, rapportato ad una scala di valori pari a quella prevista all'art. 3 commi 9 e 11;
 - b. il punteggio massimo dei moduli formativi di cui all'art. 3 commi 8 e 11;
 - c. il punteggio di tutti i titoli di servizio maturati.

Sono fatte salve ulteriori determinazioni del Ministero dell'Istruzione relative a un punteggio aggiuntivo da attribuirsi nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita per superamento di un pubblico concorso.

Art. 8 Applicazione delle disposizioni alle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2. I percorsi di cui all'art. 3, prevedono lo svolgimento delle prove in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 9 Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 10 Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 11 del riordino in esame, nel limite di un onere pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Art. 11 Modifiche E ABROGAZIONI

Sono abrogate, in particolare, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 792, 794 e 795

Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, co. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.

D.lgs. 297/1994, articoli 399, 400, 401, 427, 428.